

PARTE SECONDA

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Richiesta di concessione di derivazione d'acqua.

Con domanda in data 10 agosto 2026 la Società Pont Energie srl ha chiesto, a variante della concessione assentita con decreto del Genio Civile n. 6 del 18/02/1935 alla Sig.ra Pontal Marina, residente in Courmayeur, di prelevare dal torrente Dora della Val Ferret in comune di Courmayeur, nella misura di moduli medi annui 2,5 per la produzione di energia elettrica, con restituzione delle acque nella Dora Baltea.

Aosta, 9 settembre 2026.

Il Funzionario PPR
Ivan MARGUERETTAZ

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

Deliberazione 10 settembre 2026, n. 52.

Esame osservazioni e approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C. - VNS n. 41.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

- di approvare le premesse al fine della formulazione delle presenti disposizioni successive;
- di pronunciarsi sulle osservazioni pervenute da parte di privati cittadini, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, come segue:
 - Osservazione prot. n. 5563/2026: non accolta. Motivazione: l'osservazione è respinta in quanto la Variante non sostanziale n. 41:
 - ✓ ha efficacia esclusivamente pro futuro;
 - ✓ non produce alcun effetto sanante su titoli edilizi annullati con sentenza passata in giudicato;
 - ✓ non incide sui conseguenti obblighi ripristinatori;

DEUXIÈME PARTIE

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT DES OUVRAGES PUBLICS, DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Demande d'autorisation, par concession, de dérivation d'eau.

Avis est donné du fait que le 10 août 2026 *Pont Energie srl* a déposé une demande d'autorisation de dérivation de la Doire du Val Ferret, dans la commune de Courmayeur, de 2,5 modules d'eau en moyenne par an pour la production d'énergie électrique et avec restitution des eaux dans la Doire Baltée, à titre de modification de l'autorisation, par concession, délivrée à Mme Marina Pontal, résidant dans ladite commune, par l'acte du Génie civil n° 6 du 18 février 1935.

Fait à Aoste, le 9 septembre 2026.

Le cadre occupant une PRP,
Ivan MARGUERETTAZ

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE

Délibération n° 52 du 10 septembre 2026,

portant examen des observations au sujet de la variante non substantielle du plan régulateur général communal n° 41 et approbation de celle-ci.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

- Le préambule est approuvé aux fins de la formulation des dispositions ci-après.
- Il est répondu comme suit aux observations déposées par les citoyens au sens de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 :
 - Il est répondu à l'observation enregistrée sous le n° 5563/2026 comme il appert au préambule et, par conséquent, celle-ci est intégralement rejetée, étant donné que la variante non substantielle n° 41 :
 - ✓ ne s'applique qu'à compter de son approbation ;
 - ✓ ne produit aucun effet de régularisation sur les travaux ou ouvrages réalisés en vertu d'autorisations d'urbanisme annulées par une décision de justice ;
 - ✓ n'affecte pas les obligations de remise en état découlant d'une sentence ayant force de chose

- ✓ non realizza violazione né elusione del giudicato amministrativo;
- ✓ è correttamente qualificata come variante non sostanziale, non comportando alterazione dell'impostazione generale del P.R.G.C..

In particolare, relativamente alle osservazioni presentate avverso la variante n. 41, nota prot. 5563/2026, il Consiglio comunale ritiene quanto segue.

- jugée ;
- ✓ n'entraîne aucun contournement ni violation des décisions administratives, étant donné qu'elle n'a aucune incidence sur des cas réglés à titre définitif par le juge ;
- ✓ est justifiée par un intérêt public général d'éclaircir, coordonner et exécuter correctement les normes techniques d'application en vigueur ; ne modifie pas la structure générale du plan régulateur général communal (PRGC) et, partant, est correctement classée comme « non substantielle » au sens de l'art. 16 de la LR n° 11/1998.

Il est répondu comme suit aux autres observations déposées au sens de l'art. 16 de la LR n° 11/1998 :

Le osservazioni non possono essere accolte, in quanto la variante in approvazione, per come formulata e per come espressamente delimitata nei suoi effetti, non si pone in violazione né in elusione del giudicato amministrativo formatosi sulle sentenze richiamate.

Sotto il primo profilo, il Consiglio rileva che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2227/2025 ha definito una specifica vicenda edilizia, accertando, con riferimento al singolo titolo annullato, profili ostativi di natura urbanistica, istruttoria e procedimentale, poi ribaditi dal T.A.R. Valle d'Aosta n. 7/2026 anche con riguardo all'impossibilità di attribuire efficacia sanante a successivi atti comunali rispetto a vizi sostanziali incidenti sull'intero manufatto.

Proprio per tale ragione, la presente variante non contiene né può contenere alcuna disposizione idonea a far rivivere titoli annullati, a neutralizzare gli effetti del giudicato o a incidere sugli obblighi ripristinatori discendenti dalle pronunce passate in giudicato, in coerenza con quanto espressamente dichiarato nella proposta di deliberazione.

Ne consegue che il richiamo alle vicende contenziose pregresse non assume funzione sanante o sostitutiva del giudicato, ma vale unicamente quale elemento del contesto istruttorio che ha reso evidente l'esigenza di una maggiore chiarezza e determinatezza della disciplina urbanistica comunale per il futuro. La variante, infatti, persegue finalità generali di governo del territorio consistenti nella definizione di criteri oggettivi per la localizzazione dei manufatti agricoli, nel bilanciamento tra esigenze produttive e tutela della salubrità ambientale e nell'esclusione dell'automatismo tra rispetto della distanza minima e piena compatibilità igienico-sanitaria.

Sotto il secondo profilo, non può essere condivisa la deduzione secondo cui la variante avrebbe natura sostanziale. La disciplina regionale valdostana individua in via tipica le ipotesi di variante sostanziale e la giurisprudenza ha chiarito che le modificazioni non riconducibili a tali ipotesi, e che non alterino l'impostazione generale del piano, rientrano nella categoria residuale delle varianti non sostanziali. Nel caso di specie, le modifiche introdotte non mutano la perimetrazione delle zone, non introducono nuove zonizzazioni, non incrementano gli indici di edificabilità o la volumetria complessiva ammessa, né alterano la struttura generale del P.R.G.C., risolvendosi in precisazioni normative interne alla disciplina già vigente. Non ricorre pertanto l'ipotesi, valorizzata dalla giurisprudenza, di variante sostanziale capace di incidere sull'assetto generale del piano o di richiedere il procedimento di cui all'articolo 15 della l.r. n. 11/1998. Parimenti infondata è la censura secondo cui la variante introdurrebbe una riqualificazione normativa finalizzata a consentire, sotto altra veste, interventi coincidenti con quello già oggetto di annullamento. Tale esito è escluso dalla clausola, espressamente recepita negli atti, secondo cui le nuove disposizioni operano esclusivamente per il futuro e non hanno efficacia sanante su opere già colpite da annullamento giurisdizionale, né possono incidere sugli obblighi ripristinatori. La distinzione normativa introdotta dal Comune, pertanto, rileva solo ai fini della futura applicazione delle N.T.A. e non modifica in alcun modo l'accertamento compiuto dal giudice amministrativo sulle fattispecie pregresse.

Deve inoltre escludersi il dedotto sviamento. La motivazione della variante è ancorata a un interesse pubblico generale chiaramente individuato: certezza del quadro regolatorio, uniformità applicativa delle norme tecniche, tutela della salubrità, prevenzione del contenzioso e migliore coordinamento tra disciplina comunale e parametri regionali in materia di localizzazione e distanze dei manufatti agricoli. Tali finalità sono autonome e distinte dalla singola vicenda giudiziaria richiamata dall'osservante.

Per tutte le ragioni che precedono, l'osservazione è respinta integralmente, in quanto:

1. la variante ha efficacia esclusivamente pro futuro;
2. essa non produce alcun effetto sanante su titoli edilizi annullati con sentenza passata in giudicato e non incide sui conseguenti obblighi ripristinatori;
3. essa non realizza violazione né elusione del giudicato, come definito dalle sentenze richiamate;

- 4. essa è sorretta da un interesse pubblico generale di chiarificazione, coordinamento e certezza applicativa della disciplina urbanistica comunale;
 - 5. essa non altera l'impostazione generale del P.R.G.C. e pertanto è correttamente qualificata come variante non sostanziale.
- di controdedurre all'osservazione acquisita al prot. n. 5563/2026 nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, DI RESPINGERLA INTEGRALMENTE, in quanto:
 - la Variante non sostanziale n. 41 ha efficacia esclusivamente pro futuro;
 - essa non produce alcun effetto sanante su opere o manufatti realizzati in base a titoli edilizi annullati in sede giurisdizionale;
 - essa non incide sugli obblighi ripristinatori conseguenti a sentenze passate in giudicato;
 - essa non determina violazione né elusione del giudicato amministrativo, non essendo diretta a incidere su fattispecie pregresse definitivamente regolate dal giudice;
 - essa è sorretta da un interesse pubblico generale di chiarificazione, coordinamento e certezza applicativa delle Norme Tecniche di Attuazione;
 - essa non altera l'impostazione generale del P.R.G.C. e pertanto è correttamente qualificata come variante non sostanziale ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/1998;
 - di pronunciarsi sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11, come segue:
 - Assessorato territorio e ambiente - Direzione pianificazione territoriale, pervenuta 30.07.2026 prot. 9520 - Osservazione accolta;

Il parere esprime osservazioni in merito agli aspetti urbanistici e pianificatori come segue:

"... per quanto di competenza, dal punto di vista prettamente urbanistico e della pianificazione del territorio, non si formulano osservazioni. Si chiede unicamente al Comune di inserire nella deliberazione consiliare di approvazione della variante l'attestazione della verifica di coerenza della variante stessa con le determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP), prevista dalla DGR n. 4244/2006, in quanto mancante nella deliberazione consiliare di adozione n. 34/2026...";

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• di attestare, pertanto la verifica di coerenza della variante con le determinazioni del Piano territoriale paesistico (PTP) ai sensi delle DGR 4244/2006 come anche indicato nella <i>"dichiarazione di coerenza"</i> allegata alla relazione tecnica di variante non sostanziale dell'Arch. Anna FIOU e adottata con deliberazione 34/2026;• di approvare ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/1998 la variante non sostanziale al P.R.G.C. (VNS N. 41) e già adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2026, così come descritta nelle premesse e dettagliata negli elaborati tecnici riferita agli elaborati a firma dell'Arch. Anna FIOU pervenuti in data 03.03.2026 prot. 3263 (aggiornata alle indicazioni del PD 965/2026), precisando che le disposizioni adottate si applicano esclusivamente ai procedimenti avviati successivamente alla loro entrata in vigore e non producono alcun effetto sanante su opere o manufatti realizzati in base a titoli edilizi annullati in sede giurisdizionale con sentenza passata in giudicato, né possono incidere sui conseguenti obblighi ripristinatori a carico dei responsabili.• di dare espressamente atto che le disposizioni introdotte dalla Variante non sostanziale n. 41:<ul style="list-style-type: none">➤ trovano applicazione esclusivamente nei procedimenti avviati successivamente alla loro entrata in vigore; | <ul style="list-style-type: none">• Il est pris acte que la variante en question n'est pas en contraste avec les dispositions du plan territorial paysager, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 4244 du 29 décembre 2006, comme il appert de la déclaration de cohérence annexée au rapport technique relatif à la variante non substantielle rédigé par l'architecte Anna Fiou et adopté par la délibération du Conseil communal n° 34 du 15 juin 2026.• Aux termes de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, la variante non substantielle du PRGC n° 41, adoptée par la DCC n° 34/2026, est approuvée telle qu'elle décrite au préambule, détaillée dans les documents techniques établis par l'architecte Anna Fiou – enregistrés le 3 mars 2026, sous le n° 3263 – et actualisée en fonction des indications de l'acte du dirigeant de la structure régionale compétente n° 965 du 25 février 2026. Il est précisé que les dispositions adoptées s'appliquent exclusivement aux procédures entamées après leur entrée en vigueur, ne produisent aucun effet de régularisation sur les travaux ou ouvrages réalisés en vertu d'autorisations d'urbanisme annulées par une sentence ayant force de chose jugée, ni n'affectent les obligations de remise en état à la charge des responsables qui découlent de l'annulation des autorisations en question.• Il est expressément pris acte du fait que les dispositions introduites par la variante non substantielle n° 41 :<ul style="list-style-type: none">➤ s'appliquent exclusivement aux procédures entamées après leur entrée en vigueur ; |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ non producono effetti retroattivi;➤ non hanno efficacia sanante rispetto a opere o manufatti realizzati in base a titoli edilizi annullati con sentenza passata in giudicato;➤ non incidono sui correlati obblighi ripristinatori;
<ul style="list-style-type: none">• di pubblicare, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. 11/1998, per estratto, copia della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai fini dell'efficacia;• di trasmettere ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.R. 11/1998, la presente deliberazione alla struttura regionale pianificazione territoriale, competente in materia di urbanistica, nonché di provvedere agli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo della legge regionale citata;• di dare atto che ai sensi dell'art. 16, comma 5 della Legge regionale 11/1998 <i>"Il La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato"</i>;• di dare atto che responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione è l'Arch. Pietro Raffaele Giovanni GUALTIERI. | <ul style="list-style-type: none">➤ n'ont pas d'effet rétroactif ;➤ ne produisent aucun effet de régularisation sur les travaux ou ouvrages réalisés en vertu d'autorisations d'urbanisme annulées par une sentence ayant force de chose jugée ;➤ n'affectent pas les obligations de remise en état à la charge des responsables qui découlent de l'annulation des autorisations en question.
<ul style="list-style-type: none">• Aux termes du cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, la présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste afin qu'elle puisse déployer ses effets.• Aux termes du sixième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, il est procédé à la transmission en copie de la présente délibération à la structure régionale « Planification territoriale », compétente en matière d'urbanisme, et à l'acquittement des autres obligations prévues par ledit article.• Il est pris acte du fait qu'aux termes du cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, l'effectivité de toute variante non substantielle est subordonnée à la publication, au Bulletin officiel de la Région, de la délibération du Conseil de la Commune intéressée approuvant la variante en question, délibération qui est également publiée sur les sites web de celle-ci et de la Région.• L'architecte Pietro Raffaele Giovanni Gualtieri est désigné comme responsable de la procédure relative à la présente délibération. |
|---|--|